

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1989

Riscatto ai fini pensionistici degli anni di attività precedenti all'inquadramento avvenuto nelle unità sanitarie locali ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207

ONOREVOLI SENATORI. - Prima della entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, la maggioranza degli psicologi di qualsiasi regione svolgeva una attività a rapporto convenzionale o libero professionale presso le USL. Tali psicologi però, già prima della istituzione delle unità sanitarie locali, avevano prestato vari anni di servizio presso altre istituzioni pubbliche (comuni, comunità montane, province, altri enti che in seguito sono stati soppressi - vedi i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica da cui dipendevano i centri di psicologia per l'orientamento scolastico e professionale - eccetera) ma con incarichi di tipo convenzionale o libero professionale perchè gli enti pubblici poc'anzi citati, per vari impedimenti legislativi, non erano nelle condi-

zioni di inquadrare in ruolo il suddetto personale e, per altro, non è mai esistito per gli psicologi un albo professionale tramite il quale versare una propria contribuzione volontaria.

Pertanto gli psicologi chiedono di poter riscattare ai fini pensionistici con versamenti di contributi volontari tutti gli anni di servizio svolti presso i vari enti pubblici prima della istituzione delle unità sanitarie locali e anche gli anni di lavoro svolto presso le stesse con incarichi convenzionali o libero professionali prima della entrata in vigore della legge 20 maggio del 1985 n. 207, articolo 2.

Una minoranza di psicologi già prima della istituzione delle USL prestava invece servizio come lavoratore dipendente presso le strutture pubbliche (ospedali, comuni, province ec-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cetera). Anch'essi però, prima di essere inquadrati come lavoratori dipendenti con concorsi per titoli o per titoli ed esami, avevano prestato vari anni di servizio con incarichi convenzionali o libero professionali presso le

strutture pubbliche sopra citate. Pertanto tali psicologi chiedono di poter anch'essi riscattare ai fini pensionistici con contributi volontari tutti gli anni di servizio svolti precedentemente alla loro assunzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale di ogni età, in servizio presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello al quale si applica l'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, relativa alla «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», può riscattare ai fini pensionistici i periodi di lavoro svolto prima della entrata in vigore della legge sopracitata, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. È ammesso il riscatto dietro versamento di contributi volontari dei periodi di lavoro svolto, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale sulla base di rapporti convenzionali o libero-professionali, prima della data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207.

3. È ammesso altresì il riscatto dietro versamento di contributi volontari dei periodi di lavoro svolto, sulla base dei rapporti convenzionali o libero-professionali, presso altre strutture sanitarie o assistenziali pubbliche anche se per prestazioni inferiori alle ventotto ore settimanali, prima della data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. Il versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 3 è utile anche ai fini della corresponsione, per i medesimi periodi riscattati, della indennità di fine rapporto.